

STATUTO

Articolo 87

Comitati civici

1. Il Comune riconosce i comitati civici rappresentativi delle istanze dei cittadini quali soggetti portatori di interessi diffusi.
2. Al fine del riconoscimento dei comitati di cui al punto 1. Il Comune con proprio regolamento individua i criteri a cui dovranno fare riferimento gli statuti dei comitati, gli scopi, le attività e le procedure per l'elezione, la durata e il rinnovo degli organismi rappresentativi, secondo principi di trasparenza e uniformità.
3. I comitati per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali possono essere oggetto di contributi e possono stipulare convenzioni con il Comune, a condizione che gli statuti dei comitati contengano e recepiscano le indicazioni del regolamento comunale di cui al punto precedente.
4. **Il regolamento può prevedere una disciplina transitoria in ordine all'efficacia del presente articolo.**

Articolo 88

Albo comunale delle associazioni, del volontariato e dei comitati civici

1. Il Comune istituisce l'«albo comunale delle associazioni, del volontariato e dei comitati civici con sede nel territorio comunale», allo scopo di promuovere e valorizzare rapporti di consultazione e collaborazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di protezione civile, di tutela dell'ambiente e delle specie animali.
2. I requisiti e le modalità d'iscrizione all'albo di cui al comma 1., la verifica della persistenza delle condizioni di iscrizione e la cancellazione, sono disciplinate da apposito regolamento.

REGOLAMENTO SULLA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI COMITATI CIVICI

ART. 1 – CONTENUTI

In attuazione **dello statuto comunale**, il presente regolamento fissa i compiti e le modalità di costituzione dei comitati civici, quali organismi di aggregazione e di partecipazione di coloro che, indipendentemente dalla propria nazionalità, risiedono e/o operino nelle diverse località del territorio comunale.

Ogni comitato opera in un ambito territoriale del comune di Jesolo, denominato “zona”.

Il territorio comunale, ai fini delle disposizioni del precedente comma, è diviso in un numero di zone identificato con delibera di giunta comunale.

Ogni comitato è dotato di un proprio statuto che disciplina i compiti, le funzioni, il numero dei consiglieri e i criteri per le riunioni del consiglio direttivo. **Lo statuto del comitato dovrà uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento.**

ART. 2 – FINALITÀ

Il comitato rappresenta le aspirazioni della popolazione **della zona che rappresenta, ed è eletto** secondo le modalità del presente regolamento.

Esso promuove la partecipazione alla vita amministrativa attraverso:

- a) la rappresentanza delle istanze della popolazione;
- b) la diffusione dell'informazione allo scopo di favorire la più ampia conoscenza da parte della cittadinanza di temi economici, sociali e culturali che riguardano l'ambito territoriale. Inoltre provvede, direttamente o in collaborazione con altre associazioni, alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo;
- c) l'eventuale partecipazione diretta alla gestione di spazi o strutture comunali, ove richiesto, secondo accordi o convenzioni definiti separatamente;
- d) la produzione di osservazioni ad iniziative / decisioni in ambito ambientale, urbanistico, culturale dell'amministrazione comunale che ricadono sul territorio di competenza del comitato.**

ART. 3 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Il numero effettivo dei componenti il consiglio direttivo di ciascun comitato, **denominati “consiglieri”, non può essere inferiore a 5.** Il numero di consiglieri viene determinato da ciascun comitato nel proprio statuto.

I consiglieri eleggono al proprio interno, a scrutinio palese, quelli chiamati a svolgere le cariche di presidente, vice presidente, segretario, economo o tesoriere.

Il presidente del comitato rappresenta il comitato e ne è il portavoce; tuttavia ogni componente del consiglio direttivo è rappresentativo del comitato e deve attenersi alle indicazioni e alle delibere **del consiglio direttivo.**

Il consigliere che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Il comitato è apartitico, non ha scopi di lucro e non persegue fini od opportunità personali per i singoli componenti.

ART. 4 – ELETTORATO PASSIVO E ATTIVO

Possono candidarsi alla carica di consiglieri, tutti i cittadini dell'Unione Europea e i residenti nel comune di Jesolo che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data in cui si tengono le elezioni.

Non sono eleggibili alle cariche di cui all'art. 3:

- coloro che nei due anni precedenti alla data fissata per la presentazione delle candidature, siano stati componenti della giunta o del consiglio di una Regione, di una Provincia o di un

Comune oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una Regione, di una Provincia o di un Comune;

- coloro che alla data fissata per la presentazione delle candidature siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; la situazione di ineleggibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento;

- coloro a cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia stata inflitta una interdizione temporanea in corso alla data fissata per la presentazione delle candidature.

Possono votare per l'elezione dei consiglieri, tutti i residenti nella zona che siano iscritti nelle liste elettorali.

L'elezione dei consiglieri di tutti i comitati avviene nello stesso giorno, ed è indetta con delibera di giunta comunale con la quale:

- 1) si fissano i termini e le modalità per la presentazione e l'ammissione delle candidature;**
- 2) le sedi dei seggi;**
- 3) la data delle consultazioni;**
- 4) il giorno e la durata del periodo delle votazioni;**
- 5) le modalità di proclamazione del risultato.**

I nomi e i dati identificativi dei candidati alla carica di consiglieri, distinti per zona, sono resi pubblici sul sito istituzionale del Comune.

ART. 5 – MODALITÀ DI ELEZIONE

L'elezione dei consiglieri avviene mediante votazione segreta, con l'indicazione su apposita scheda di un numero massimo di tre preferenze. L'indicazione sulla scheda di quattro o più nominativi, rende nullo il voto.

Lo scrutinio dei voti avviene in seduta pubblica.

I consiglieri eletti restano in carica per 4 anni, e comunque fino all'elezione dei nuovi componenti del consiglio direttivo.

Risultano eletti consiglieri coloro che ottengono il maggior numero di preferenze, fino al concorso del numero da eleggere per ciascun comitato. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati della votazione, i consiglieri eletti procedono alle nomine di cui all'art. 3, comma secondo.

In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente di uno dei consiglieri, si procede con la surroga dello stesso mediante la nomina del soggetto che, nell'ordine, ha riportato il maggior numero di preferenze.

Ove non vi fossero nominativi da surrogare, il consiglio direttivo continua ad operare ove il suo numero risulti pari ad almeno la metà del numero fissato dal proprio statuto; al di sotto di tale numero, il presidente chiede alla giunta comunale di indire nuove elezioni per la nomina dei membri cessati.

ART. 6 – RIUNIONI DEL COMITATO

Le riunioni del consiglio direttivo sono da ritenersi valide quando sono presenti almeno la metà più 1 degli eletti; le decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti, con la prevalenza del voto del presidente in caso di numero pari di voti.

Il comitato deve approvare un proprio statuto / regolamento per il funzionamento e per i rapporti con la cittadinanza.

In esso deve essere prevista la convocazione periodica (almeno una volta all'anno) di assemblee aperte a tutta la popolazione per riferire sull'attività ovvero su argomenti richiesti dai residenti o dall'amministrazione.

Il comitato civico può farsi promotore di incontri, dibattiti e iniziative su tematiche **di interesse** per la zona o per l'intero Comune.

Il comitato deve rendere noti i rendiconti annuali con le entrate (pubbliche o private) e le uscite nel corso dell'assemblea annuale. Il verbale dell'assemblea, **nel corso della quale sono presentati i rendiconti annuali**, deve essere **trasmesso al Comune**.

ART. 7 – ASSEMBLEA POPOLARE

Per tutti i provvedimenti di carattere urbanistico di competenza del consiglio comunale, per la realizzazione di opere pubbliche, per la programmazione di campagne e/o rilievi di carattere ambientale, per interventi di modifica sulla viabilità nonché per tematiche sociali, culturali e civili di particolare interesse, l'Amministrazione comunale può consultare il comitato competente per territorio ovvero indire un'assemblea popolare di tutti i residenti e gli operatori economici della zona.

L'Amministrazione comunale è tenuta a valutare le osservazioni che sono presentate nell'ambito delle consultazioni o delle assemblee di cui al precedente comma.

In occasione di tali consultazioni l'Amministrazione comunale si impegna ad assicurare la presenza di dirigenti ed assessori competenti per materia, garantendo a ciascun cittadino la libera espressione delle proprie idee.

ART. 8 – CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI COMITATI

Al fine di meglio coordinare i rapporti tra i comitati e l'Amministrazione, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è istituita la conferenza dei presidenti dei comitati iscritti all'albo delle associazioni. I presidenti possono delegare **per scritto un consigliere a partecipare alla conferenza al proprio posto ovvero chiedere allo stesso di intervenire alla conferenza in funzione consultiva senza diritto di voto o di intervento.**

Allo scopo di migliorare e rendere più efficienti i rapporti fra il Comune ed i comitati, gli stessi dovranno munirsi di una casella di posta elettronica.

La conferenza è presieduta dall'assessore competente e convocata **annualmente** dallo stesso in modo autonomo o su richiesta di un terzo dei presidenti dei comitati.

ART. 9 – TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

Il comitato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, utilizza in modo progressivamente crescente la tecnologia dell'informazione e, in particolare, la rete *internet*.

A tale scopo:

-attiva un proprio sito *web* o una pagina *facebook* o un canale *twitter*, sul quale pubblica: a) i rendiconti annuali di cui all'art. 6, comma quinto, e i verbali dell'assemblea nel corso della quale vengono presentati tali rendiconti; b) gli ordini del giorno delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee; c) altre informazioni di interesse generale dei residenti nella zona;

-attiva una newsletter, indirizzata a tutti coloro che ne fanno richiesta, con la quale comunica notizie e iniziative d'interesse dei residenti della zona;

-utilizza la *e-mail* come strumento ordinario di convocazione delle sedute del consiglio direttivo.

ART. 10 – COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

Gli uffici comunali collaborano con i comitati civici nella convocazione e nella riproduzione del materiale di informazione in occasione **delle assemblee popolari.**

L'Amministrazione comunale si farà carico di organizzare degli incontri periodici di aggiornamento e formazione per i rappresentanti dei comitati, su argomenti che riguardano l'attività amministrativa dei comitati stessi.

Il Comune attiva uno “sportello dei comitati”, al fine di fornire direttamente e gratuitamente consulenza amministrativa relativamente al corretto espletamento delle formalità necessarie per ottenere il riconoscimento quale comitato civico e/o per ottenere contributi.

ART. 11 – COMITATI INTERCOMUNALI

I comitati che operano sul territorio geografico di più Comuni, tra cui quello del comune di Jesolo, possono avere la propria sede anche in Comune diverso da Jesolo.

Tali comitati sono però obbligati ad individuare un proprio recapito presso un soggetto residente nel comune di Jesolo.

ART. 12 – NORMA TRANSITORIA

I comitati adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme del presente regolamento entro la data del 31/12/2015.

Nelle more dell'adeguamento degli statuti dei comitati, ai fini dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi, prevalgono le norme del presente regolamento ove immediatamente applicabili.
